

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 166/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69318** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il giorno 26 settembre 2023, promosso da:

F. L., nato a OMISSIS, c.f.: OMISSIS, ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Comiso (RG) Via San Biagio n. 86, presso lo studio degli avv.ti Serena Cannata (c.f. CNNSRN79A71G888H) e Guido Bombace (BMBGDU78A10C927L), che lo rappresentano e difendono come da procura speciale in calce al ricorso introduttivo, PEC: serena.cannata@avvragusa.legalmail.it guido.bombace@avvragusa.legalmail.it fax n. 0932/1910699; **- parte ricorrente-**

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (C.F. VLR FNC 72E20 L112A) pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 **- parte resistente -**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito, alla pubblica udienza del 22 maggio 2025, l'avv. Velardi per l'INPS come da relativo verbale; assente parte ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

I. Parte ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio ha premesso anzitutto che:

- con nota prot. n. 2431 del 16.5.2017, l'Istituto Comprensivo Statale "Padre Pio da Pietrelcina" di Ispica RG ha richiesto alla Commissione Medica di Verifica di Palermo l'accertamento dell'idoneità psicofisica del sig. F. allo svolgimento di tutte le mansioni del relativo profilo professionale di appartenenza "Collaboratore Scolastico";
- a seguito di tale accertamento iniziato in data 11.9.2017, la Commissione Medica di Verifica con verbale BL/S – n. 17450, ha formulato un giudizio diagnostico di "*Disturbo schizoaffettivo con spettro panico da ricontrollare*" e, pertanto, ha dichiarato il Sig.

F. "*NON IDONEO temporaneamente al servizio in modo assoluto nelle mansioni del profilo di appartenenza ed al proficuo lavoro nell'amministrazione d'appartenenza fino al 20.01.2018. Da reinviare a questa CMV non appena saranno cessati gli effetti del presente provvedimento*";

- il sig. F., preso atto di tale verbale, ha presentato presso il proprio Ente di appartenenza istanza di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n.335, per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale afferma di trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- su istanza del predetto Ente del 7.11.2017, il sig. F. è stato, pertanto, sottoposto a visita presso la Commissione Medica di Verifica di Palermo che con verbale n. 18503 del 19.03.2018 ha dichiarato il Sig. F. "*NON IDONEO permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001*";
- la dirigente scolastica, in data 13.4.18, facendo proprio detto verbale, ha decretato conseguentemente la dispensa dal servizio del sig. F. risolvendo il rapporto contrattuale e, con decreto del 25.5.2018, ha conferito allo stesso l'indennità sostitutiva di mancato preavviso, individuando in anni 11, mesi 2 e giorni 17 l'anzianità pensionabile maturata all'11.4.2018, data della detta cessazione e quantificando gli ulteriori emolumenti al medesimo spettanti a seguito della cessazione dal servizio,

come da pedissequo decreto di pagamento;

- con comunicazione del 19.7.2018, la CMV, dopo aver acquisito il certificato di inabilità dalla medesima richiesto, ha convocato il Sig. F. alla visita del 18.09.2018 per verificare la spettanza dei benefici *ex* art. 2, co. 12, L n. 335/95, poi esitata con il verbale BL/G n. 19498 del 18.9.2018, ove la Commissione, dopo aver ripercorso le proprie precedenti valutazioni e diagnosi ha concluso la propria valutazione con la diagnosi "*disturbo schizo-affettivo con spettro panico in attuale discreto compenso farmacologico*" sì da valutarlo, ad un anno di distanza dal primo accertamento, "*non inabile ai sensi dell'art. 2 comma 12 della Legge 335/1995*" senza indicare le possibilità di reimpiego.

Tanto premesso, il ricorrente, nel contestare la carenza di motivazione di tale ultimo parere, ha prodotto documentazione medica unitamente alla relazione medico-legale redatta dal Dott. Giovanni Cannata, nella quale si evidenzia come la grave portata invalidante delle patologie da cui il sig. F. è purtroppo affetto, sia tale da renderlo " *Invalido con totale e permanente Inabilità per qualsiasi attività lavorativa*".

Sulla base di tali considerazioni, parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo di *1) accertare e dichiarare che il ricorrente, per le infermità allegate, siccome non dipendenti da causa di servizio, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, con conseguente diritto a percepire la pensione in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, ricorrendone inoltre tutti gli altri requisiti di legge; 2) Per l'effetto,*

condannare L'INPS alla corresponsione della pensione per cui è processo con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro; In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

II. L'Inps si è costituito in data 10 maggio 2024 e, anzitutto, ha reso noto che l'istante ha presentato domanda amministrativa n. prot. INPS 6500.10/10/2018.0153220 in data 10.10.2018 (e non 10.10.2017 come asserito) volta a richiedere la pensione ordinaria di inabilità e non risulterebbe, pertanto, aver presentato istanza di pensione ex. art.2, comma 12, l. n. 335/95. Richiamata la disciplina applicabile l'INPS ha, pertanto, affermato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153 lett. b) c.g.c..

L'Ente previdenziale ha, altresì, rilevato di aver rigettato la domanda di pensione diretta ordinaria di inabilità poiché, in ogni caso, difettava del requisito contributivo (pari a 15 anni di servizio) ex art. 42 DPR 1092/1973.

Senza recesso dalle precedenti eccezioni circa l'inammissibilità dell'odierna domanda, l'INPS ha comunque posto in evidenza che il citato provvedimento è conforme al giudizio espresso dalla CMV di Palermo con verbali nn. 18503 del 19/03/2018 e 19498 del 18/09/2018, i quali hanno accertato, rispettivamente, che il sig. F. fosse "*NON IDONEO permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55-octies D.Lgs. 165/2001*", ma "*NON inabile ai sensi dell'art. 2 comma 12 della Legge 335/1995*".

L'INPS ritenendo di aver correttamente operato ha, quindi, concluso chiedendo: "*-nel merito, rigettare il ricorso poiché inammissibile; -con*

vittoria sulle spese del giudizio".

III. Nel corso della pubblica udienza del 23 maggio 2024, parte ricorrente, nel richiamare l'istanza diretta alla propria amministrazione di appartenenza, ha insistito come in atti. L'INPS, parimenti, si è riportato ai propri scritti difensivi.

All'esito dell'udienza di trattazione, questo Giudice monocratico, con ordinanza n. 69/2024, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, ha dato incarico alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di accertare: "*se le infermità sofferte dal ricorrente F. L. erano tali da determinarne la cessazione dal servizio per assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*".

IV. Il 31 maggio 2024, nell'interesse dell'INPS, è pervenuto l'atto di costituzione, quale ulteriore difensore dell'avv. Velardi.

V. Il 9 gennaio 2025, la CML incaricata ha depositato il richiesto parere medico legale e con la relativa nota di accompagnamento sono stati, altresì, prodotti la lettera di invito alle operazioni peritali ed il Verbale delle operazioni peritali nonché la trasmissione del citato parere alle parti, al quale non hanno fatto seguito osservazioni.

VI. All'udienza del 22 maggio 2025, rilevata l'assenza della parte ricorrente, per l'INPS, l'avv. Velardi ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto del

ricorrente all'applicazione del beneficio di cui all'art. 2, comma 12, della legge 335/1995.

In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità, opposta ai sensi dell'art. 153 comma 1 lett. b) c.g.c., dalla parte resistente.

Al riguardo, si ritiene che la stessa non risulti fondata. Parte ricorrente, infatti, già in sede di deposito dell'atto introduttivo, ha prodotto copia dell'istanza del 10 ottobre 2017 – diretta all'amministrazione di appartenenza – con la quale ha espressamente formulato richiesta di pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge 335/1995.

Il ricorso in esame deve, pertanto, ritenersi ammissibile.

2. Passando al merito del giudizio, deve rammentarsi che l'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 prevede, in particolare, che "*Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo*".

Il Decreto 8 maggio 1997, n. 187 del Ministero del Tesoro, recante le modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'art. 2, stabilisce, inoltre, che: "*la*

pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b)".

Con riguardo al giudizio in esame, ravvisata la presenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b), tenuto conto degli esiti dell'accertamento effettuato dalla Commissione Medica di Palermo, in ordine al c.d. requisito sanitario, assume carattere dirimente verificare se le patologie sofferte dal ricorrente lo abbiano posto in uno stato di "*assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*", ai sensi dell'art. 2, comma 12, richiamato.

Al riguardo, va puntualizzato che non possono ritenersi equiparabili le condizioni di "*inabilità a proficuo lavoro*" e di "*inabilità a qualsiasi attività lavorativa*".

La giurisprudenza contabile ha, infatti, già avuto modo di affermare che <<*non v'è comunque dubbio che la "inabilità a proficuo lavoro" sia nozione obiettivamente diversa dalla "inabilità a qualsiasi attività lavorativa*>> (cfr. Corte dei conti, Sez. II d'App. 29 agosto 2018, n.510).

Tale concetto è stato sottolineato anche dalla Suprema corte che ha evidenziato sul punto che "*si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e tale requisito è più*

restrittivo di quello richiesto in precedenza dal d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro" (Corte di Cassaz. Sez. lav. 9 aprile 2018, n.8678). Il riportato principio si pone in linea con l'orientamento che può dirsi consolidato della Cassazione e consente di affermare che la inabilità a qualsiasi attività lavorativa può coesistere sia con il riconoscimento dello stato di invalido civile, sia con l'inidoneità a proficuo lavoro, ma non si esaurisce in essi, richiedendo un *quid pluris.*

La Suprema Corte, laddove ha reso pronuncia su vicende assimilabili (concessione del beneficio ex art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222), non ha mancato di precisare che la norma *attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate, all'unico criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" ed esclude, pertanto, che si debba verificare, nel caso di mancato raggiungimento di un'inabilità totale, il possibile impiego delle energie lavorative residue, in relazione al tipo di infermità e alle attitudini generali del soggetto* (cfr. Sez. L, sentenza n. 9946 del 08/05/2014).

In altre pronunce ha, del pari, sottolineato che *con la L. n. 222 del 1984 - sostituendosi il criterio della capacità di lavoro a quello della capacità di guadagno, e fissandosi due diverse percentuali per poter rispettivamente beneficiare dell'assegno di invalidità (capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, ridotta a meno di un terzo) e della pensione di inabilità (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi*

attività lavorativa), sì è da un lato passati dalla considerazione della potenzialità reddituale (capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza) alla considerazione della "potenzialità energetica" (capacità lavorativa determinante essa stessa particolari effetti) e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che, per questo, beneficiano di una prestazione compatibile entro certi limiti con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (quale è l'assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, "a causa di infermità o difetto fisico o mentale", di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Nell'ottica di tali principi non trovano posto, pertanto, quei fattori socioeconomici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro, che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione" (cfr. Cassazione civile sez. lav., sentenza n. 17159 del 10/08/2011).

Deve, pertanto, ribadirsi in questa sede la sostanziale differenza tra la condizione di "*impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa*", introdotta dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984, e ripresa dall'art. articolo 2, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n° 335, e la condizione di "*assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro*".

3. Effettuate tali debite premesse, per la definizione del giudizio in esame, come accennato, assume valore dirimente l'accertamento del c.d. requisito sanitario per il quale questo Giudice ha richiesto apposito parere alla locale Commissione Medico Legale.

Detto organo, ricostruito il quadro clinico del ricorrente, ha concluso

che "*Nel caso in esame, relativamente al 2018, non sono documentati scompensi psicotici del tipo aggressivo necessitanti di trattamenti sanitari obbligatori. Dalle certificazioni specialistiche assunte agli atti si ricava che il ricorrente avesse raggiunto un buon equilibrio psichico per cui era in grado di guidare veicoli senza alcun problema. Ancora, dal certificato specialistico del DSM di Ragusa, si ricava la diagnosi di disturbo bipolare in buona fase di compenso. Per quanto riguarda il diabete mellito di secondo tipo, agli atti non si ha documentazione del 2018 ma, in considerazione dell'idoneità alla guida di autovetture, si suppone che fosse in una condizione di buon compenso clinico.*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, questa Sezione del CML – premettendo che i parametri stringenti entro cui si colloca l'inabilità lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, escludono anche la possibilità di attendere ad un teorico generico lavoro, anche non proficuo e non continuativo – ritiene che le patologie del ricorrente non avessero prodotto, alla data della cessazione dal servizio, un azzeramento assoluto delle capacità lavorative e pertanto NON fossero tali da determinare l'assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995".

Al riguardo, questo Giudice ritiene debbano condividersi le conclusioni cui è giunto il CTU, rassegnate nel parere pervenuto alla Segreteria della Sezione

Tale parere è stato, infatti, redatto all'esito della visita diretta dell'interessato, svoltasi il 20 settembre 2024, tenuto conto degli accertamenti clinici compiuti, e della documentazione medica

esaminata.

Nel corso della visita diretta, in particolare, è emerso che il sig. F. è titolare di patente di guida OMISSIS rilasciata il 27.02.2024 con scadenza il 26.02.2025 senza alcuna prescrizione. Inoltre, la condizione del ricorrente viene descritta come di seguito: "*Deambulazione e passaggi posturali in autonomia; non deficit stenici. Facies ipomimica; al colloquio si presenta lucido, normorientato, risponde a tono alle domande poste evidenziando spirito critico e di giudizio. In atto, non deliri, dispercezioni o deragliamenti del pensiero*".

Tali condizioni, invero, tenuto conto di quanto esposto in premessa in ordine alle connotazioni specifiche del c.d. requisito sanitario, non si ritengono compatibili con lo stesso, in quanto non denotano uno stato di *assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.*

Per il resto, delle conclusioni cui è pervenuta la CML interpellata non si ha motivo di dubitare, poiché il predetto parere - da intendersi qui integralmente trascritto – risulta adeguatamente motivato e fondato su attendibili elementi di fatto e su convincenti argomentazioni, appare immune da vizi logici e, allo stesso tempo, rispettoso dei principi di adeguatezza e ragionevolezza. Infine, deve osservarsi che parte ricorrente non ha formulato rilievi in ordine alle conclusioni rassegnate, né innanzi alla citata commissione medico-legale né nel corso della pubblica udienza del 22 maggio 2025.

Data l'assenza del necessario requisito sanitario, il ricorso deve, dunque, ritenersi infondato e va, pertanto, respinto.

4. Per ciò che attiene alle spese giudiziali di cui all'art. 31 cpc,

ritiene questo giudice che se ne debba disporre la compensazione, in ragione della peculiare situazione di parte ricorrente, della particolare complessità della vicenda.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 della L. n. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 22 maggio 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 5 giugno 2025

Pubblicata il 9 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di F.L. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 9 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)